

capitale, che da parecchie altre parti del regno, petizioni contra ogni qual fosse cangiamento, che si volesse far subire alle leggi, rapporto i grani.

Essendo cresciuta di molto la loro coltivazione nell'Irlanda, donde erasi spedita considerevole quantità in Inghilterra, presero in ciò l'iniziativa i membri della camera dei comuni che appartenevano a quel regno. Uno di essi propose nel giorno 5 maggio, di permettere l'esportazione di ogni specie di grano e farine da qualunque parte del regno Unito, senza pagar dazio, nè ricever premii. Ciò venne adottato, come pure, perchè in luogo dei dazii attualmente esistenti sull'importazione dei grani, se ne istituissero di nuovi giusta ad una tariffa. Sino a che in Inghilterra il frumento fosse a sessantatre scellini il quartiere o al di sotto, pagherebbe il frumento estero ventiquattro scellini, e quando il prezzo nel regno fosse di ottantasei scellini, il frumento estero sarebbe esente di dazio, seguendosi pei prezzi intermediarii una proporzione decrescente. Finalmente, una terza risoluzione, permetteva introdurre e depositare in emporio i grani esteri, destinati all'esportazione. Divennero di giorno in giorno più frequenti le petizioni, contra il bill basato su tali risoluzioni; e il ministero che lo avea sostenuto se ne trovò imbarazzato; le pluralità che lo favorivano, diminuirono poco a poco. La parte del bill, relativa all'esportazione dei grani, si convertì finalmente in legge; ma si rimise l'ulteriore esame delle altre a sei mesi dopo, per cui furonvi centosedici voti contra centosei.

Il 13 giugno, il cancelliere dello scacchiere, presentò il conto di bilancio; valutavansi le spese a settantacinque milioni seicentoventiquattromila cinquecentosettantadue lire; sessantasette milioni cinquecentodiciassettemila quattrocentosettantaotto delle quali per l'Inghilterra. Tra la *vie e mezzi*, eravi un prestito di ventiquattro milioni di lire, ed un voto per credito di tre milioni di lire.

L'8 luglio, la camera adottò un bill, che aggiungeva nuove misure alle esistenti, pel mantenimento della pubblica tranquillità nell'Irlanda; misure provocate dai disordini, che commettevansi nei pubblici luoghi di quel regno. Eravi tra gli altri, dei banditi, accennati sotto il nome di *Cardatori*, perchè mutilavano, con cardì, la pelle ed i muscoli